

GESTIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AL TEMPO DEL COVID-19: PRIMO ESAME DELLE NOVITÀ NORMATIVE

CONVIVERE CON IL VIRUS

di **STEFANO COMELLINI E GIORGIO PAPOTTI**

I DPCM del 1° aprile scorso (art. 1 comma 2) ha sospeso l'intera attività sportiva organizzata, di professionisti e dilettanti, per competizioni e allenamenti, in luoghi pubblici e impianti privati. La complicata situazione dello sport praticato, con le sue inevitabili e gravose ripercussioni economiche, non deve, comunque, distogliere gli amministratori degli enti sportivi, associazioni e società dilettantistiche, dagli obblighi di gestione, privatistici o imposti normativamente, sia in linea generale, sia più propriamente per gli enti privi di scopo di lucro.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo di pagamento dei canoni di concessione dell'impianto sportivo o dei contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente; obblighi che pur variamente interessati e differiti dalle ultime disposizioni necessitano di scelte gestionali da parte dell'organo amministrativo: valutazione delle risorse proprie, pagamenti in unica soluzione, pagamenti rateizzati, richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 14 D.L. 8.4.2020 n. 23, ecc. Parimenti, l'assemblea degli associati (A.S.D.) o dei

soci (S.S.D.) per l'approvazione del rendiconto o del bilancio. Tuttavia, non solo le attività sportive ma anche le attività di gestione degli enti sportivi sono fra quelle non consentite (DPCM 22.3.2020, All. n. 1) e non autocertificabili come necessarie al fine di giustificare i trasferimenti delle persone. In questo contesto, divengono pertanto non praticabili con la partecipazione fisica degli interessati le riunioni degli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, riunione dell'organo di controllo o di altri organi sociali). Come può allora continuare a sostenersi l'ente sportivo e come possono essere prese decisioni e compiute attività che un domani - quando i giorni dell'emergenza sanitaria saranno trascorsi - non siano contestate in un eventuale accertamento?

Un certo numero di statuti di federazioni, società e associazioni già prevedono la possibilità delle riunioni in videoconferenza. Ma se anche non fosse previsto nello statuto, il D.L. 17.3.2020 n. 18, all'art. 73 comma 4, ha introdotto la possibilità per tutte le associazioni - comprese le A.S.D. - di riunir-

si in videoconferenza (tramite strumenti facilmente accessibili quali, ad esempio, Skype, Hangouts, Zoom che consentono la partecipazione di un cospicuo numero di interventi simultanei), nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità specificamente individuate da ciascun ente. La possibilità della riunione per videoconferenza è ammessa fino al termine della durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, vale a dire fino al 31 luglio 2020, salve ovviamente ulteriori proroghe.

Nella previsione di legge non sono, peraltro, compresi i comitati (ad es., per quanto qui rileva, i comitati organizzatori di eventi sportivi), di cui si auspica la considerazione e l'inserimento nella legge di conversione del decreto. Pertanto, qualora l'A.S.D. intenda riunire i propri organi sociali potrà utilizzare la modalità video, sempre però "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previa-

mente fissati" che dovranno coniugarsi con le regole generali di rispetto della normativa in tema di A.S.D., con particolare riferimento ai principi di democrazia interna. In concreto, la convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati dovrà disporsi con un documento che, dato atto dell'attuale quadro normativo emergenziale, oltre ai temi da discutere e porre in votazione, specifichi giorno, ora e modalità della sessione video, fornendo preventivamente a tutti gli aventi diritto i documenti necessari per la seduta. Nell'avviso si indicherà il luogo di convocazione, individuato ove si troverà il segretario verbalizzante. Si disporrà anche la modalità di accertamento dell'identità di coloro che - ipotesi comunque sconsigliabile - dovessero intervenire di persona, sia pure con il prescritto distanziamento. L'avviso di convocazione sarà inviato - nei termini previsti dallo statuto - a tutti gli aventi diritto a partecipare alla seduta, con acquisizione della prova dell'avvenuta ricezione per ciascuno di essi. Nell'attuale contesto, l'unico mezzo di fatto praticabile è la posta elettronica, PEC se posseduta dal destinatario, e ordinaria con riscontro scritto di ricezione da conservare. La corrispondenza e il riscontro dell'avviso di convocazione saranno conservati nei documenti del consiglio o dell'assemblea, a disposizioni di futuri controlli degli organi accertatori.

Saranno poi determinate modalità che consentano al presidente, del consiglio direttivo o dell'assemblea, di accertare la regolare costituzione della riu-

nione, con l'identificazione, in modo sicuro, dei partecipanti aventi diritto di intervenire; inoltre, saranno preventivamente determinate e comunicate modalità certe e trasparenti per regolare lo svolgimento dell'adunanza e per constatare i risultati delle votazioni. In considerazione del particolare contesto emergenziale, il verbale della riunione potrà essere redatto successivamente alla seduta, con la sottoscrizione anche digitale del presidente e del segretario verbalizzante. Il citato art.73 comma 4 D.L. n. 18/2020 menziona le sole associazioni ma è evidente che anche le S.S.D. hanno la stessa esigenza di procedere alle riunioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, all'assemblea dei soci. Innanzi tutto, per le società, comprese le sportive dilettantistiche nelle forme che esse possono avere, l'art. 106 sempre del D.L. 18/2020, al primo comma, differisce di sessanta giorni il termine ultimo di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, indicandolo quindi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019.

Lo stesso art. 106, al comma 2, consente poi alle società di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le società possono anche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro parte-

ecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo ove si trovano il presidente, il segretario o eventualmente il notaio per gli atti che ne richiedono la presenza. Di rilievo per quanto concerne le s.r.l. - che costituiscono la larga parte delle società sportive dilettantistiche - la possibilità (comma 3) di consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. La differenza tra queste due procedure non è di agevole determinazione ma può individuarsi nel senso che, nella consultazione scritta, lo stesso documento circola fra tutti i soci che lo sottoscrivono in tempi diversi, mentre il consenso scritto è espresso sulla copia del documento trasmesso individualmente a ciascun socio.

Queste disposizioni, qui sinteticamente illustrate, hanno validità limitata nel tempo, come si è detto fino al 31 luglio 2020, data che fissa per ora il termine di emergenza relativo al rischio sanitario.

come gestire le riunioni degli organi sociali senza poter incontrarsi? La videoconferenza è la soluzione: ecco come si deve fare rispettando le norme di legge